

Consorzio per la Depurazione Acque di Scarico Savona

“Piano di monitoraggio”



Indice

1 GENERALITÀ	4
1.1 FINALITÀ DEL MONITORAGGIO.....	4
1.2 TIPOLOGIA DEL MONITORAGGIO.....	4
2 CONSUMI ED ENERGIA.....	5
2.1 CONSUMO IDRICO.....	5
2.2 CONSUMO COMBUSTIBILI.....	5
2.3 CONSUMO ENERGETICO SPECIFICO.....	5
2.4 BILANCIO ENERGETICO ANNUALE.....	5
3 MATRICI AMBIENTALI.....	6
3.1 ARIA.....	6
3.1.1 Controlli periodici qualità aria esterna (immissioni).....	6
3.1.2 Controlli periodici emissioni deodorizzatori.....	6
3.1.3 Modalità di campionamento, prelievo ed analisi.....	7
3.1.4 Accessibilità dei punti di prelievo.....	7
3.1.5 Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione.....	8
3.1.6 Modalità operative.....	8
3.1.7 Verifica del rispetto dei limiti.....	9
3.1.7.1 Metodi analitici consigliati per il controllo delle emissioni.....	9
3.2 ACQUA.....	11
3.2.1 Controlli periodici.....	11
3.2.2 Metodiche, verifica di conformità e rispetto dei limiti.....	12
3.3 RUMORE.....	12
3.4 RIFIUTI.....	13
4 FREQUENZA REPORT ESITO AUTOCONTROLLI.....	13
5 PIANO DI CONTROLLO DI PARTE PUBBLICA.....	14
5.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	14
5.2 SCARICO IDRICO IMPIANTO BIOLOGICO	14
5.3 IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI.....	14
5.4 EMISSIONI SONORE.....	14
5.5 CONTROLLI GENERALI.....	14

1 Generalità

1.1 Finalità del monitoraggio

Il monitoraggio dev'essere mirato principalmente:

- ✓ al controllo dei parametri critici del sistema di filtrazione e trattamento fumi, al fine di verificarne il buon funzionamento;
- ✓ alla verifica del rispetto dei valori di emissione in atmosfera previsti dalla normativa ambientale
- ✓ alla verifica del rispetto dei valori di emissione negli scarichi idrici superficiali previsti dalla normativa ambientale
- ✓ alla verifica del rispetto dei valori di immissione sonora previsti dalla normativa ambientale
- ✓ alla raccolta dati per la valutazione della corretta applicazione delle procedure di carattere gestionale.
- ✓ Alla Valutazione di conformità AIA e dell'allineamento alle migliori tecnologie disponibili

1.2 Tipologia del monitoraggio

Il piano di monitoraggio aziendale individua:

- ✓ le procedure gestionali da attuare in conformità alle MTD individuate dalla Linea Guida relativa al settore specifico;
- ✓ le azioni da mettere in atto secondo le elaborazioni scaturite dall'applicazione delle "Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio" contenute nell'Allegato II del Decreto del Ministero dell'Ambiente 31 Gennaio 2005;
- ✓ i parametri significativi dell'attività dell'azienda caratterizzanti le emissioni idriche ed in atmosfera;
- ✓ i parametri di riferimento per emissioni sonore;
- ✓ le frequenze dei monitoraggi;
- ✓ i metodi di campionamento e analisi nonché i riferimenti per la stima dell'incertezza del dato;
- ✓ i monitoraggi in condizioni eccezionali prevedibili.

La documentazione presentata costituente il Piano di Monitoraggio è vincolante al fine della presentazione dei dati relativi alle attività di seguito indicate per le singole matrici monitorate. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, alla strumentazione, alla modalità di rilevazione, etc., dovranno essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Savona e ad Arpal – dipartimento di Savona: tale comunicazione costituisce richiesta di modifica del Piano di Monitoraggio. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente Autorizzazione verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato.

2 Consumi ed energia

2.1 Consumo idrico

Fonte	Anno	Fase di utilizzo	Frequenza lettura	Consumo annuo totale (mc/anno)	Consumo annuo specifico (mc/t di prodotto finito)
X	X	X	Semestrale	X	X

2.2 Consumo Combustibili

Tipologia	Anno	Tipo di utilizzo	Frequenza lettura	Consumo annuo totale (mc/anno)	Consumo annuo specifico (mc/t di prodotto finito)
X	X	X	Semestrale	X	X

2.3 Consumo energetico specifico

Tipologia	Consumo termico (KWh/t di prodotto)	Consumo elettrico (KWh/t di prodotto)	Consumo totale (KWh/t di prodotto)
X	Semestrale	Mensile	Semestrale

2.4 Bilancio energetico annuale

1. Verrà redatto annualmente, ed inserito nel Report Autocontrolli di cui al successivo Paragrafo 4, un bilancio energetico dell'intero impianto seguendo la schema dell'allegato C "Emissioni" previsto per il bilancio energetico di sintesi

3 Matrici Ambientali

3.1 Aria

3.1.1 Controlli periodici qualità aria esterna (immissioni)

Entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione e successivamente ogni cinque anni dovrà essere effettuata almeno una campagna di controllo delle immissioni su almeno tre postazioni fisse esterne, poste all'interno del perimetro dell' insediamento, finalizzata alla verifica di parametri chimici e microbiologici .

Microbiologici	Chimici
coliformi totali	Ammine
coliformi fecali	Aldeidi
Escherichia coli	Solfuro di idrogeno
streptococchi fecali	Mercaptani
stafilococchi	Fenoli
muffe	Ammoniaca

3.1.2 Controlli periodici emissioni deodorizzatori

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione i parametri monitorati e la frequenza del monitoraggio:

	E6	E7	E11
Frequenza controlli	annuale nella stagione calda	annuale nella stagione calda	annuale nella stagione calda
Velocità fumi	X	X	X
Portata fumi	X	X	X
Temperatura fumi	X	X	X
Idrogeno solforato (H ₂ S) a monte deodorizzatore	X	X	X
Mercaptani a monte deodorizzatore	X	X	X
Ammoniaca a monte deodorizzatore	X	X	X
Idrogeno solforato (H ₂ S) a valle deodorizzatore	X	X	X
Mercaptani a valle deodorizzatore	X	X	X
Ammoniaca a valle deodorizzatore	X	X	X
Efficienza di abbattimento misurata	X	X	X

3.1.3 Modalità di campionamento, prelievo ed analisi

Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati di norma i metodi di prelievo ed analisi e le strategie di campionamento di cui al successivo punto 3.1.6.1.

I tempi ed il numero di prelievi necessari dovranno essere stabiliti con le modalità indicate dal manuale UNICHIM n°158/88;

I campionamenti dovranno essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo segnatamente per quanto riguarda il rilascio degli inquinanti in atmosfera; la scelta delle fasi più significative dovrà essere relazionata congiuntamente alla nota di trasmissione delle risultanze degli accertamenti compiuti.

Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura, posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificato dal metodo UNI EN 15259:2008.

3.1.4 Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLgs 626/94 e successive modifiche). L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni, piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali a norma di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 m. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

In alternativa l'azienda dovrà fornire adeguato supporto al sollevamento delle attrezzature. In tal caso qualsiasi danno alle attrezzature durante il sollevamento sarà a carico dell'azienda stessa.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di

protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

3.1.5 Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 13284-1:2003, punto 5.2, UNI EN 15259:2008, punto 6.2.1) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità che esegue i controlli richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. La tabella seguente fornisce indicazioni al riguardo:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1	fino a 0,5m	1 al centro del lato
da 1m a 2m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2
superiore a 2m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 10 cm filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate da ARPAL che ne può fissare i termini temporali di realizzazione. I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività a ridotto inquinamento atmosferico che si avvalgono di autorizzazione generale.

3.1.6 Modalità operative

Per la verifica dei limiti alle emissioni, fatte salve future determinazioni del Ministero dell'Ambiente, dovranno essere fornite diverse informazioni, oltre ai risultati degli autocontrolli; in particolare possono essere considerate ottimali le informazioni previste ed indicate dal Rapporto ISTISAN 91/41, punto 7 ovvero:

- ditta, impianto, fase di processo, condizioni di marcia e caratteristiche dell'emissione;
- data del controllo;
- area della sezione di campionamento, temperatura, umidità e velocità dell'effluente;
- portata volumetrica e percentuale di ossigeno;
- metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;
- risultati della misura: sostanza determinata, portata massica, concentrazione e unità di misura;
- condizioni di normalizzazione dei risultati della misura.

Tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali verbali di prelievo, schede di misura e campionamento alle emissioni, ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici, per i quali dovranno essere utilizzati gli specifici format di ritorno delle informazioni.

I risultati dei controlli e la relativa relazione tecnica, previsti dal Piano di autocontrollo, devono essere tenuti a disposizione degli Enti di Controllo (Arpal, ecc) mantenuti presso l'impianto ubicato in Via Caravaggio 1 - Savona per almeno cinque anni.

Tale relazione tecnica dovrà contenere le valutazioni in merito al rispetto o meno dei valori limite autorizzati con particolare riferimento agli interventi eseguiti a seguito dell'applicazione delle BAT.

3.1.7 Verifica del rispetto dei limiti

Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni autorizzate possono essere utilizzati:

- a. metodi UNI/Unichim/UNI EN;
- b. metodi normati;
- c. metodi ufficiali (nazionali o internazionali) o pubblicati su autorevoli riviste scientifiche.

I metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. I casi particolari di utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con l'Autorità Competente ed ARPAL.

3.1.7.1 Metodi analitici consigliati per il controllo delle emissioni

Controllo discontinuo

Parametro	Principio	Metodo di riferimento
Velocità e portata fumi	Tubo di Pitot o Darcy e micromanometro differenziale	UNI EN ISO 16911-1:2013
Polveri totali	Metodo manuale_ determinazione gravimetrica	UNI-EN 13284-1, 2003
Polveri (metodo automatico)		PrEN13284-2
Ossigeno	Cella all'ossido di zirconio, paramagnetismo, celle elettrochimiche	US-EPA 3A – ALT 004 ASTM D 6522 – 00
Anidride carbonica	Spettrofotometria IR	US-EPA 3A – ALT 004
CO	Metodo spettrometrico all'infrarosso	UNI 9969 (sostituisce M.U. 543)
CO	Spettrofotometria IR, celle elettrochimiche	US-EPA 3A – ALT 004 ASTM D 6522 – 00
Gas combustibili	Metodo gas-cromatografico	Uni 9968/92
SO ₂ (metodo automatico)	Metodo strumentale con campionamento estrattivo diretto	UNI 10393

Parametro	Principio	Metodo di riferimento
Ossidi di zolfo totali (SO ₂ + SO ₃)	Filtrazione ed assorbimento in soluzione alcalina, determinazione con cromatografia ionica, ICP, titolazione con perclorato di Bario	DM 25/08/2000, G.U. n. 233 del 23/09/2000 Metodo Interno Stazione Sperimentale del Vetro LAA/MI/01/01
Ossidi di azoto (NO + NO ₂)	Metodi mediante Spettrometria non dispersiva IR e UV, chemiluminescenza	DM 25/08/2000, G.U. n. 233 del 23/09/2000 UNI 10878 – 2000 ASTM D 6522 – 00
Cloruri gassosi (HCl)	Filtrazione ed assorbimento in soluzione alcalina, determinazione con cromatografia ionica, titolazione, analisi colorimetrica	DM 25/08/2000, G.U. n. 233 del 23/09/2000 UNI EN 1911-1,2 e 3
Fluoruri gassosi (HF)	Filtrazione ed assorbimento in soluzione alcalina, determinazione con cromatografia ionica, elettrodo specifico allo ione fluoro	DM 25/08/2000, G.U. n. 233 del 23/09/2000
COV	adsorbimento su carboni attivi ed analisi gascromatografica (determinazione dei singoli composti)	UNI EN 13649 DM 25/08/2000, G.U. n. 233 del 23/09/2000
COT	Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma	UNI EN 12619 e UNI EN 13526 DM 25/08/2000, G.U. n. 233 del 23/09/2000
Fenolo	Assorbimento in soluzione alcalina; determinazione colorimetrica o analisi cromatogr.	Metodo Unichim n. 504/80, con sonda riscaldata
Ammoniaca	Determinazione mediante cromatografia ionica dello ione ammonio	Metodo US-EPA CTM-027/97
Mercaptani	Gas-Cromatografia con rivelatore FPD	Metodo EPA 16-16A-16B
Acido Solfidrico	Gas-Cromatografia con rivelatore FPD	Metodo EPA 15-15A

Controllo in continuo

Parametro	Metodo
Ossigeno	Cella ad ossido di zirconio, paramagnetico
Polveri totali	Sistemi ottici basati sulle misure di opacità o effetto scattering
Ossidi di azoto (NO, NO ₂)	Spettrofotometria IR, UV, chemiluminescenza, FTIR
Biossido di zolfo (SO ₂)	Spettrofotometria IR, UV, FTIR
Monossido di carbonio	Spettrofotometria IR, FTIR
Umidità fumi	FTIR

3.2 Acqua

3.2.1 Controlli periodici

1. Nel corso di ogni anno il Consorzio dovrà effettuare 48 campionamenti e analisi allo scarico per verificare il rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 (colonna concentrazione) dell'Allegato 5 alla parte terza degli allegati al DLgs 152/06;
2. Metà dei 48 campionamenti dovranno essere effettuati sia in ingresso che in uscita calcolando il tempo di ritenzione dell'impianto
3. Dovrà essere verificato, in almeno sei occasioni bimensili, il rispetto allo scarico dei seguenti parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza degli allegati al DLgs 152/06 che possono essere presenti nei liquami conferiti al depuratore del Consorzio: Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Grassi e olii animali/vegetali, Tensioattivi totali, Cadmio, Cromo Totale, Ferro, Nichel, Piombo, Rame, BOD₅, COD, Solidi sospesi totali, Cloro attivo libero e Idrocarburi totali;
4. Entro i primi 10 giorni del mese successivo dovranno essere inviate alla Provincia, all'indirizzo di posta elettronica: <protocollo@pec.provincia.savona.it>, almeno due analisi mensili per la verifica del rispetto cui alla tabella 1 (colonna concentrazione) dell'Allegato 5 alla parte terza degli allegati al DLgs 152/06, sotto forma di "foglio elettronico" trasformato in file PDF (con le modalità concordate nel Verbale del 26/01/2005) Uno dei due autocontrolli dovrà essere effettuato sia in ingresso che in uscita in base ai tempi di ritenzione dell'impianto di depurazione al momento dei campionamenti
5. Il Consorzio entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento dovrà provvedere ad effettuare un monitoraggio degli effetti dello scarico finale nell'ambiente marino, con le modalità di seguito riportate, la documentazione relativa alle indagini svolte dovrà essere allegata alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione AIA:
 - a) verifica dello stato di conservazione del diffusore terminale e della condotta a mare, tramite ripresa con telecamere subacquee e con registrazione in formato digitale;
 - b) campionamento dei sedimenti su sei radiali aventi per centro il diffusore della condotta, il più vicino possibile e comunque non oltre 50 m circa dal medesimo per:
 - I. un esame preliminare quali-quantitativo del macrobenthos;
 - II. la misura delle concentrazioni di Cd, Zn, Pb, Cr, Cu, Hg, IPA totali e sostanza organica (come TOC);
 - III. la determinazione del potenziale di ossido riduzione;
 - IV. la granulometria dei sedimenti;
 - V. prelievo di campioni d'acqua, in immediata vicinanza del fondo e del diffusore sempre sulle sei radiali, per la misura della concentrazione dell'ossigeno disciolto.
 - c) gli stessi prelievi di campioni di acqua, per numero e qualità, andranno effettuati alla stessa batimetria del diffusore, in un punto a levante distante non meno di un miglio marino dal medesimo.
6. Lo studio di cui al punto precedente dovrà essere ripetuto con frequenza biennale a far data dal completamento del monitoraggio di cui al punto 5. Le risultanze dovranno essere inviate al fine dell'esercizio del controllo alla Provincia di Savona ed all'ARPAL-dipartimento di Savona. Nel caso non si rivelino problematiche o particolari scostamenti nei valori osservati in precedenza il controllo di cui al punto precedente tornerà ad avere con frequenza quadriennale.
7. Il consorzio provvederà a svolgere ispezioni subacquee visive presso tutte le condotte degli scarichi di emergenza entro 2 anni dalla data del rilascio del presente provvedimento e, successivamente, ogni cinque anni. Le risultanze di tali ispezioni saranno allegate al report annuale degli autocontrolli. Potranno essere utilizzate a tale scopo anche video ispezioni effettuate direttamente dai comuni interessati.

3.2.2 Metodiche, verifica di conformità e rispetto dei limiti

Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni autorizzate possono essere utilizzati:

a) metodi normati quali:

- Metodiche previste nel Decreto 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs 372/99”, pagina 67;
- Manuale n°29/2003 APAT/IRSA-CNR

b) Metodi normati emessi da Enti di normazione

- UNI/Unichim/UNI EN
- ISO
- ISS (Istituto Superiore Sanità)
- Standard Methods for the examination of water and wastewater (APHA-AWWA-WPCF).

In relazione a quanto sopra indicato, è fatto salvo che indipendentemente dalla fonte o dal contesto in cui il metodo viene citato o indicato, deve essere sempre presa a riferimento la versione più aggiornata. Parimenti, la stessa valutazione deve essere fatta in ordine all’emissione di un nuovo metodo emesso dall’Ente di normazione e che non viene sempre recepito in tempo reale dai riferimenti normativi.

I metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. In casi particolari l’utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con l’Autorità competente ed ARPAL.

3.3 Rumore

Dovranno essere messe in atto le seguenti azioni:

- 1 Provvedere ad una verifica quinquennale di tutte le sorgenti mediante rilevazione strumentale dei limiti di immissione sonora. Le modalità di rilevamento e misurazione da adottare sono quelle previste dal DPR 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”.
- 2 Le misure dovranno essere condotte presso il confine dello stabilimento, sia in punti interni che in alcuni punti esterni, e in recettori nelle aree ad esso circostante; possono essere utilizzati i siti di misura già considerati nello studio acustico allegato all’istanza AIA, eventualmente integrati da nuovi punti ritenuti idonei (soprattutto in relazione alle misure al confine dello stabilimento ed esternamente ad esso) anche in funzione della zonizzazione Comunale. I report dovranno essere conformi alle schede di rilevamento di cui al Decreto Dirigenziale Regione Liguria n° 18/2000.

3.4 Rifiuti

1. La produzione di nuove tipologie di rifiuti corrispondenti a voci specchio nel Catalogo Europeo dei Rifiuti comporterà una relativa analisi per la corretta attribuzione del codice CER.
2. Con la frequenza di cui al successivo punto 4 dovrà essere fornita una relazione di riepilogo afferente l'anno solare decorso, contenente esclusivamente le seguenti informazioni:
 - a. quantità complessiva espressa in Kg o m³, con indicazione dei relativi codici CER, dei rifiuti smaltiti nell'anno solare di riferimento;
 - b. quantitativo complessivo espresso in Kg o m³, con indicazione dei relativi codici CER, dei rifiuti destinati a recupero nell'anno solare di riferimento;
 - c. destinazione finale dei rifiuti smaltiti e/o recuperati con l'indicazione del trasportatore

4 Frequenza Report Esito Autocontrolli

1. L'azienda dovrà presentare annualmente, entro il mese di aprile dell'anno successivo, alla Provincia di Savona, all'A.R.P.A.L. ed al Comune di Savona una relazione contenente gli esiti degli autocontrolli svolti nell'anno precedente elaborati in grafici, tabelle e sotto forma anche di indicatori specifici riferiti alla produzione, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico. Tale relazione dovrà contenere anche l'elenco dei controlli effettuati dal Consorzio nel corso dell'anno precedente su scarichi industriali autorizzati in deroga indicando se, dai controlli effettuati, sono emerse irregolarità (indicare se trattasi di controlli analitici allo scarico e/o ispettivi). I dati così trasmessi saranno conservati ed esposti al pubblico c/o l'ufficio Relazione con il pubblico della Provincia di Savona – Via Sormano 12 – Savona.
2. In ottemperanza alle prescrizioni di cui alla DGR 1359 del 31/10/2014, per i prossimi sei anni decorrenti dalla data di rilascio del presente provvedimento, il report degli autocontrolli di cui al precedente punto dovrà essere integrato con una relazione sull'efficienza del depuratore, che analizzi il corretto funzionamento dei trattamenti e cerchi correlazioni tra eventuali disfunzioni e l'incremento del carico dell'ITR da 80.000 a 110.000 t/a. Detta relazione dovrà essere trasmessa, oltre ai soggetti di cui al precedente punto, all'ASL2 Savonese – UO Igiene e Sanità Pubblica ed alla Regione Liguria, Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque.

5 PIANO DI CONTROLLO DI PARTE PUBBLICA

5.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Almeno una volta ogni 4 anni assistenza alle attività di autocontrollo di tutte le emissioni di cui al precedente punto 3.1.2 (E6, E7, E11).

5.2 SCARICO IDRICO IMPIANTO BIOLOGICO

- Un campionamento all'anno per la determinazione dei parametri di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006;
- Sei campionamenti all'anno per la determinazione di tutti i parametri ritenuti significativi da ARPAL di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006;

5.3 IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI

- Quattro campionamenti all'anno da effettuarsi, a discrezione di Arpal, sullo scarico dell'impianto ITR oppure in uscita dal serbatoio di deposito adibito esclusivamente allo stoccaggio dei rifiuti con CER 190703, per la determinazione di tutti i parametri ritenuti significativi da ARPAL di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 al fine di verificare il rispetto dei limiti e delle deroghe fissate.

5.4 EMISSIONI SONORE

- Rilevamenti fonometrici in campo, ogni 5 anni, presso l'impianto di via Caravaggio.

5.5 CONTROLLI GENERALI

- Visita di controllo in esercizio e verifica dello stato di adeguamento con frequenza biennale, intesa come verifica del rispetto dei contenuti dell'autorizzazione e della corretta gestione dell'impianto.
- Valutazione annuale della relazione contenente gli esiti degli autocontrolli presentata dall'azienda entro il mese di aprile dell'anno successivo

Ai sensi del D.Lgs 152/2006 gli oneri derivanti dall'esecuzione dei controlli di parte pubblica sopra elencati sono a carico del Consorzio per la depurazione acque di scarico Savona. I costi di detti controlli verranno quantificati e fatturati direttamente dall'ARPAL al Consorzio per la Depurazione acque di scarico secondo la normativa vigente.

La Provincia, a sensi del D.Lgs 152/2006, potrà effettuare ulteriori controlli oltre a quelli elencati al precedente paragrafo 5. Gli oneri derivanti da detti ulteriori eventuali controllo non saranno posti a carico dell'azienda.